

Codice DB1606

D.D. 30 ottobre 2013, n. 520

L.R. n. 18/2012. Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Approvazione schema di Contratto per l'affidamento a Finpiemonte della gestione di tale Fondo.

Premesso che:

- con Legge Regionale del 24 dicembre 2009 n. 34 “*Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Fondo Speciale di garanzia*” è stato istituito il Fondo speciale per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese e sostenere i lavoratori dipendenti che non percepiscono da tempo la retribuzione;
- con proprio provvedimento n. 81-13021 del 30/12/09 la Giunta Regionale ha deliberato di costituire il Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori, con una dotazione di 3.000.000,00 di Euro, di approvare il Regolamento del suddetto Fondo, di individuare Finpiemonte quale soggetto gestore del Fondo stesso e con atto dirigenziale n. 398 del 31/12/2009 si è impegnato a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma di 3.000.000,00 di Euro;
- con contratto di affidamento a Finpiemonte per la gestione del Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico, sottoscritto in data 16 giugno 2010, rep. n. 15414, la Regione Piemonte ha affidato a Finpiemonte le attività connesse e funzionali alla gestione del predetto Fondo speciale di garanzia, con incarico a Finpiemonte stessa di rilasciare in favore delle banche la garanzia della restituzione delle anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito che i lavoratori vantano nei confronti delle imprese in ritardo nel pagamento degli stipendi; tale operazione di anticipazione è stata riconosciuta senza oneri a carico dei lavoratori;
- Finpiemonte S.p.A., in esecuzione del predetto contratto, ha stipulato con le Banche aderenti, convenzioni per la gestione del Fondo speciale di garanzia, a fronte delle quali: i) le Banche hanno stipulato contratti di finanziamento, rinnovati per dodici mesi, per due volte, con i lavoratori individuati come beneficiari ai sensi della citata L.R. n. 34/2009; ii) Finpiemonte ha prestato a favore delle Banche garanzie fideiussorie pari al 100% degli importi dei finanziamenti suddetti, rinnovate anch'esse per due volte;
- la Regione Piemonte con Legge Regionale del 28 dicembre 2012 n. 18 ha modificato la predetta L.R. 34/2009, autorizzando Finpiemonte ad acquisire dalle Banche, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione della L.R. 24 dicembre 2009, n. 34 e prevedendo, per l'acquisizione dei suddetti crediti, l'istituzione di un Fondo Acquisizione Crediti con le risorse di cui già al Fondo speciale di garanzia;
- con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 23 gennaio 2013, n. 2-5245 è stata deliberata la costituzione del “Fondo Acquisizione Crediti”, sono stati approvati i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo stesso, individuando Finpiemonte quale soggetto gestore dello stesso e con una dotazione iniziale di € 1.250.000,00. Alla copertura della predetta dotazione finanziaria si provvede attingendo alle disponibilità presenti nel Fondo Speciale di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 81 – 13021 del 30 dicembre 2009 già trasferito a Finpiemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. n. 34/2009;

vista la l.r. 23/2008;

vista la L.R. n. 34/2008;

vista la L.R. n. 18/2012;

vista la D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” e dello “Schema di contratto tipo” come previsto dall’art. 2, comma 4, della L.R. 17/2007;

vista la D.G.R. n. 2-5245 del 23.01.2013 di costituzione del Fondo Acquisizione Crediti come disposto dall’art. 14 della L.R. 18/2012;

determina

di approvare lo schema di Contratto tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione del Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico, ai sensi della L.R. n. 18/2012, che, come Allegato A), è parte integrante della presente determinazione, nel quale vengono disciplinati contenuti, modalità e termini della collaborazione.

Di prendere atto che Finpiemonte S.p.A., Società in house della Regione Piemonte, provvederà all’adozione del provvedimento di acquisizione dei crediti che verrà pubblicato ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLA GESTIONE DEL FONDO ACQUISIZIONE CREDITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – LEGGE REGIONE PIEMONTE 28 DICEMBRE 2012 N. 18

tra

la **REGIONE PIEMONTE** - Direzione regionale Attività produttive, in persona del Direttore responsabile Dott. Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato per l’incarico presso la sede della Direzione medesima in Torino, Via Pisano, 6 , C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., società finanziaria regionale *in house* soggetta a direzione e coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, (C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013), in persona del Direttore Generale, arch. Maria Cristina Perlo, (omissis) e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata giusta procura a rogito notaio Caterina Bima di Torino in data 5 marzo 2012, repertorio numero 118234/28162, registrata a Torino il giorno 6.3.2012 al numero 4744 e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2013 (nel seguito Finpiemonte)

e ove congiuntamente Parti,

PREMESSO CHE

- a. con Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2009 n. 34, “*Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Fondo Speciale di garanzia*”, è stato istituito il Fondo speciale per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese e sostenere i lavoratori dipendenti che non percepiscono da tempo la retribuzione;
- b. con proprio provvedimento n. 81-13021 del 30/12/09 la Giunta Regionale ha deliberato di costituire il Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori con una dotazione di

3.000.000,00 Euro, di approvare il Regolamento del suddetto Fondo, di individuare Finpiemonte quale soggetto gestore del Fondo stesso;

- c. con il contratto di affidamento a Finpiemonte per la gestione del Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico, sottoscritto in data 16 giugno 2010, rep. n. 15414, la Regione Piemonte ha affidato a Finpiemonte le attività connesse e funzionali alla gestione del predetto Fondo speciale di garanzia, con incarico a Finpiemonte stessa di rilasciare in favore delle banche la garanzia della restituzione delle anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito che i lavoratori vantano nei confronti delle imprese in ritardo nel pagamento degli stipendi; tale operazione di anticipazione è stata riconosciuta senza oneri a carico dei lavoratori;
- d. Finpiemonte S.p.A., in esecuzione del predetto contratto, ha stipulato con le Banche aderenti, convenzioni per la gestione del Fondo speciale di garanzia, a fronte delle quali:
 - i) le Banche hanno stipulato contratti di finanziamento, rinnovati per dodici mesi, per due volte, con i lavoratori individuati come beneficiari ai sensi della citata L.R. n.34/2009; ii) Finpiemonte ha prestato a favore delle Banche garanzie fideiussorie pari al 100% degli importi dei finanziamenti suddetti, rinnovate anch'esse per due volte;
- e. la Regione Piemonte con L.R. n. 18 del 28 dicembre 2012 ha modificato la predetta L.R. 34/2009, autorizzando Finpiemonte ad acquisire dalle Banche, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione della L.R. 24 dicembre 2009, n. 34 e prevedendo, per l'acquisizione dei suddetti crediti, l'istituzione di un Fondo Acquisizione Crediti con le risorse di cui già al Fondo speciale di garanzia;
- f. con successiva Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2013, n. 2-5245 è stata deliberata la costituzione del "Fondo Acquisizione Crediti", sono stati approvati i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo stesso, individuando Finpiemonte quale soggetto gestore dello stesso.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le Parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La Regione affida a Finpiemonte le attività, di seguito meglio specificate, connesse e funzionali alla gestione del “Fondo Acquisizione Crediti” istituito ai sensi della L.R. 34/2009, come integrata dall’art. 14 della L.R. 18 del 28 dicembre 2012, e con una dotazione iniziale di €1.250.000,00. Alla copertura della predetta dotazione finanziaria si provvede attingendo alle disponibilità presenti nel Fondo Speciale di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 81 – 13021 del 30 dicembre 2009 già trasferito a Finpiemonte.

La finalità del Fondo è quella di consentire a Finpiemonte di acquisire dalle Banche, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione della L.R. 24 dicembre 2009, n. 34; a tal fine Finpiemonte provvede a concludere con le banche interessate scrittura privata autenticata di cessione dei crediti *pro soluto* da parte delle Banche in favore della finanziaria regionale.

In forza della suddetta cessione Finpiemonte acquisisce la titolarità dei crediti stessi e procederà all’eventuale recupero secondo quanto previsto al successivo art. 4.

Eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti, anche per effetto di rinunce consentite dal provvedimento della Giunta regionale sopra citato, restano a carico esclusivo del Fondo;

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

E’affidato a Finpiemonte lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) collaborare con gli uffici regionali competenti alla definizione delle idonee modalità di acquisizione dei crediti vantati dalle banche nei confronti dei lavoratori in condizione di disagio economico e istituire il “Fondo Acquisizione Crediti”, con le risorse del Fondo speciale di garanzia di cui al comma 1 della L.R. 18 del 28/12/2012, necessario per l'acquisto dei crediti dalle banche e per l'attuazione di quanto stabilito dalla predetta Legge;
- b) acquisire dalle banche, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale n. 18 del 28 dicembre 2012;

- c) concludere con le banche interessate intese che comprendano anche un impegno di cooperazione delle banche nelle eventuali azioni di recupero;
- d) stipulare le necessarie scritture private autenticate di *cessione pro soluto* dei crediti con le banche (con relativo accollo degli oneri notarili, fiscali e di legge), a favore delle quali sarà accordata la garanzia inizialmente prevista per l'erogazione dei finanziamenti;
- e) pagamento a favore delle banche coinvolte, delle rispettive spettanze relative all'acquisizione dei crediti al valore nominale, agli oneri finanziari a carico dei singoli lavoratori, ai costi sostenuti dalle banche stesse per l'invio delle raccomandate ai singoli lavoratori oggetto di cessione;
- f) gestione delle eventuali attività di recupero dei crediti ceduti, secondo le indicazioni concordate con la Regione Piemonte e definite da successivo provvedimento della Giunta Regionale, come meglio precisato al successivo articolo 4;
- g) attività strumentali e connesse a quelle sopra elencate, quali l'assistenza e l'informazione all'utenza ed agli istituti di credito;
- h) collaborazione con i soggetti incaricati dalla Regione di svolgere le attività, sia di informazione e pubblicità del Fondo, che di valutazione in itinere ed ex post degli interventi attuati, fornendo dati, informazioni, documenti e assicurando la disponibilità per colloqui e/o interviste, ecc.;
- i) rendicontazione dei costi sostenuti da Finpiemonte per lo svolgimento delle attività e per l'esercizio delle funzioni affidate;
- j) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito del presente contratto.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

La Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione del fondo, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 - Recupero dei finanziamenti (*crediti vantati nei confronti dei lavoratori*)

In base a quanto indicato nella L.R. n. 18 del 28 dicembre 2012, la Giunta Regionale, con successivo provvedimento, stabilirà le modalità attuative dell'intervento di Finpiemonte. In particolare, dovrà individuare tempi e modalità per le richieste di rimborso dei finanziamenti precisando altresì eventuali criteri e circostanze tassative, relative alle condizioni economiche dei beneficiari dei finanziamenti e della loro famiglia, la cui sussistenza potrà abilitare Finpiemonte a rinunciare, in tutto o in parte, a richiedere il rimborso del finanziamento.

Nei casi eventualmente disciplinati dai provvedimenti della Giunta Regionale e nei modi ivi definiti, Finpiemonte potrà esperire tentativi di recupero stragiudiziale del credito vantato nei confronti del lavoratore in forza della cessione di cui al punto e) delle premesse, degli interessi di mora e delle somme dovute a qualsiasi altro titolo in dipendenza della cessione stessa.

Nei casi in cui, esperito ogni tentativo di recupero stragiudiziale, si renda necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, Finpiemonte potrà farne immediata richiesta all'Amministrazione regionale per il tramite della Direzione Attività Produttive.

Art. 5 - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria

Finpiemonte è tenuta a denunciare all'Autorità giudiziaria fatti che possano configurarsi come reati, di cui venga a conoscenza in occasione dell'esercizio di funzioni o di svolgimento di attività oggetto del presente affidamento. Di ogni denuncia è data immediatamente informazione alla Regione - Direzione Attività Produttive.

Art. 6 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data di stipula e avrà durata fino al 31/12/2015. Resta inteso tra le Parti che il contratto disciplina anche le attività svolte, con riferimento al Fondo, prima della data di stipula.

In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica del presente contratto.

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nella L.R. n. 18 del 28 dicembre 2012, nella L.R. 34/2009, nella Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2013, n. 2-5245 e nel successivo provvedimento di Giunta Regionale relativo alle modalità di eventuale recupero dei crediti acquisiti, oltre che nel rispetto delle disposizioni della Convenzione Quadro sottoscritta il 25 febbraio 2008, assicurando l'attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

La Regione – Direzione Attività Produttive - si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.

Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in Euro 66.000 (sessantaseimila), oltre IVA, salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro.

La copertura del corrispettivo è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità complessiva del Fondo e secondariamente dalla disponibilità del medesimo.

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. Tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dal presente contratto sono a carico di Finpiemonte S.p.A.

Art. 13 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Arch. Maria Cristina Perlo

Regione Piemonte

Il Direttore Attività Produttive

Dott. Giuseppe Benedetto